

COMUNE DI DECOLLATURA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 19/12/2016

OGGETTO: Individuazione delle aree comunali non metanizzate ai fini delle agevolazioni sull'acquisto di G.P.L. e Gasolio qual combustibili per il riscaldamento. Legge 448/1998 e s.m.i.

Adunanza strordinaria . 1[^] Convocazione

L'anno duemilasedici addì **19** del mese di **Dicembre** alle ore **19,30** – convocato dal Presidentesi è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presenti	Assenti
BONACCI FRANCESCO	PRESIDENTE	Х	
CARDAMONE ANNA MARIA	SINDACO	Х	
SCALZO MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
GIGLIOTTI FRANCESCO	εε	X	
GIGLIOTTI TERESA	α	X	
SPAGNUOLO MAURO	α	X	
GALLO IVAN	α	X	
PINGITORE ANNIBALE	u	Х	
VOLPE CLAUDIO	u	Х	
PERRI Mario	u	Х	
BRIGANTE Angela	u	Х	
DE GRAZIA Luigi	α	Х	
GODINO Angelo	66	Х	

13

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe PICCOLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assenti giustificati:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere **Francesco BONACCI** ,assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente da la parola all'ing. Eugenio Gallo che espone l'argomento.

"Ringrazio il Sindaco, il Presidente e il Consiglio. E' la prima volta, dal conferimento dell'incarico, che sono chiamato ad esporre in Consiglio e confermo la mia massima disponibilità verso tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza che verso gli utenti.

In riferimento alla proposta di deliberazione fa presente che è un atto dovuto verso cittadini in quanto:

- il Comune di Decollatura è classificato in "Zona Climatica E" ai sensi del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 e pertanto ha potuto godere delle agevolazioni sulle accise nell'acquisto di combustibili (GPL e gasolio) per il riscaldamento, ai sensi della Legge 448/1998 e s.m.i..
- nel corso del corrente anno si sono conclusi i lavori di metanizzazione, e con determina Dirigenziale se ne approvazione del collaudo finale, dando la possibilità ai cittadini serviti di potersi connettere alla rete di distribuzione del gas metano.
- Con comunicazione dell'08/11/2016 si chiedeva agli uffici Italgas preposti, copia della cartografia aggiornata, relativa alle aree servite dalla rete di distribuzione realizzata sul territorio comunale di questo comune.
- Con comunicazione del 06/12/2016 l'Italgas riscontrava la richiesta di cui sopra trasmettendo un supporto informatico contenete i dati cartografici relativi alla rete realizzata.

La deliberazione in oggetto, che mi è stata sollecitata sia da Consiglieri di maggioranza sia da diversi cittadini d Decollatura si è resa necessaria al fine d'individuare le aree non metanizzate che possono continuare a godere delle agevolazioni sulle accise nell'acquisto di combustibili (GPL e gasolio) per il riscaldamento.

Per ottenere lo sconto ci vuole l'approvazione della delibera in questione e poi la richiesta individuale degli utenti che ricadendo nelle zone elencate nella delibera hanno diritto allo sconto.

La delibera poi come Ufficio la dovrò trasmettere al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive ed alla Agenzia delle Dogane ."

Il Presidente ringrazia l'ing. Eugenio Gallo . Non essendoci altri interventi chiede che sia passi a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che:

- il Comune di Decollatura ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26/08/1993, nr. 412;

VISTI:

- l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23/12/1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412 prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) usati come combustibili per il riscaldamento

impiegati nelle frazioni non metanizzate devono essere individuate con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;

-l'art. 13, comma 2 della legge n. 488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva l'ampliamento dei i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23/12/1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/0811993, n. 412, estendendo la riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

-l'art 2, comma 13, della legge n. 203 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l'anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;

-nella legge finanziaria per l'anno 2010 la previsione dell'art. 2, comma 13, della legge n. 203 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata per cui il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle partì edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;

ATTESO CHE dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31.12.2011 per effetto dell'art.2 c. 13 della L. 22.12.2008 n.203 (Legge Finanziaria 2009) e che "il beneficio" di cui all'art.8 c.10 lett. c) della legge n.448/1998 è oggi applicabile alle sole "frazioni" non metanizzate del zona climatica "E" appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art.4 del D.L. 268/2000 come ... porzioni edificate.... ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

RILEVATO che la L. 12.11.2011 n.183 /Legge di Stabilità 2012 ed il successivo D.L. 29.12.2011 n.216 (Decreto Milleproroghe 2012) convertito con modificazioni in L. 24.02.2012 n.14, non hanno abrogato tale beneficio fiscale e, pertanto, lo stesso è tuttora applicabile;

CONSIDERATO che per ottenere i benefici sopracitati il consumatore finale deve produrre al proprio fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovranno essere dichiarati:

- a) gli estremi di approvazione della delibera di Consiglio Comunale che individua l'indirizzo dell'impianto termico interessato come "zona non metanizzata" così come individuata dalla delibera stessa;
- b) l'ubicazione della "zona non metanizzata" rispetto al centro abitato dove ha sede la casa comunale;

PRESO ATTO pertanto che risultano beneficiari i Comuni in cui tutto il territorio sia inserito in fascia climatica "E" previa adozione di deliberazione consiliare, dove vengono individuate annualmente le "frazioni" di territorio non metanizzate ed il relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

RITENUTO pertanto necessario individuare le aree non metanizzate del Comune che possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio o del gas g.p.l. previsti per legge;

VISTE le planimetrie del territorio comunale indicanti lo sviluppo della rete di gas metano e quindi le frazioni e localita' servite dalla stessa.

ACCERTATO quindi che piu' del 50% del territorio comunale non risulta metanizzato.

CONSDERATO quindi che risulta necessario procedere al fine di individuare le frazioni del territorio fuori dal centro abitato che risultano non metanizzate, adottando la relativa delibera di Consiglio ai sensi di quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

VISTO l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268 - convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000 -con il quale si precisa che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

Ne consegue che - così come chiarito dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n° 41017 del 12.04.2010 - per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

TENUTO CONTO di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte non metanizzata;

Con voti unanime favorevole.

DELIBERA

DI RICONOSCERE ed individuare, per quanto esposto in premessa, non metanizzate le frazioni e vie del territorio comunale di seguito indicate, specificando che le stesse sono al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale:

CONTRADA	ACQUAVONA
LOCALITA'	BILOTTA
VIA	BONACCI
CONTRADA	BONOMILO
CONTRADA	CARDONETO
CONTRADA	CAROLEA
CONTRADA	CARRICELLA
CONTRADA	CATROPPA
CONTRADA	CAVONE ROSSO
LOCALITA'	CHIANA ADAMI

CONTRADA	CRAPUZZA
VIA	CURAZZO
CONTRADA	CUSINO
CONTRADA	CUTURA
VIA	CUTURA
VIA	PIANO DELLE ROSE
STRADA PROV.	DECOLLATURA-SOVERIAMANNELLI
CONTRADA	DON ANGELO
CONTRADA	FERRARICO
CONTRADA	FORNACE
CONTRADA	FOSSE
CONTRADA	GALERA
CONTRADA	GALLIPOLI
VIA	NAZIONALE
LOCALITA'	GESARIELLU
LOCALITA'	MURAGLIE
CONTRADA	GORIELLO
LOCALITA'	GUERCIO
CONTRADA	IULIANO
CONTRADA	IUNCI SOPRANO
CONTRADA	IUNCI SOTTANO
CONTRADA	LIARDI
CONTRADA	MACCHIA
CONTRADA	MALETTI
CONTRADA	MALIPREZZI
CONTRADA	MARIGNANO
CONTRADA	MOZZALE
CONTRADA	MULINI
LOCALITA'	MURAGLIE
CONTRADA	PIETRA PIZZUTA
CONTRADA	RASIZZO
CONTRADA	RENDE
CONTRADA	RENDIFONE
CONTRADA	RUZZO
CONTRADA	S. FILOMENA
CONTRADA	S. MARIA
CONTRADA	S. MARIA IUNCI
CONTRADA	SACCHI
CONTRADA	SORBELLO

CONTRADA	TERRATE
LOCALITA'	VALLE NOCE
CONTRADA	VALLI PRATICELLO
STRADA	VICINALE MANCA

2.DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive ed alla Agenzia delle Dogane

Ed infine,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, <u>con votazione unanime favorevole</u>, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to(Francesco BONACCI)

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (Dott. Giuseppe PICCOLI)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to (Ing. Eugenio Gallo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

PROT. N° 6239 del 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.to Saverio Gigliotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 21/12/2016 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). Decollatura, 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.to Saverio Gigliotti